

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 22 Luglio 1986

N. 254 Reg. deliberazioni

concernente

OGGETTO: L.R. "Modifica della Legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27/norme sul referendum abrogativo e consultivo".

L'anno millenovecento ottantasei il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 10,00 in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone

e con l'assistenza:

- ~~del Coordinatore del Servizio~~ della Segreteria del Consiglio F.F. Silvana Vernola

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h	
2) AFFATATO Giuseppe		h
3) ANNESE Mario	h	
4) APRILE Leonardo	h	
5) ARMENISE Nicola	h	
6) AUGELLI Raffaele	h	
7) BELLOMO Michele	h	
8) BINETTI Vincenzo	h	
9) BORGIA Franco		h
10) BORTONE Giorgio	h	
11) BRUNO Antonio	h	
12) CAPOZZA Emanuele	h	
13) CAVALLO Antonio	h	
14) COLASANTO Giuseppe	h	
15) CONVERTINO Cosimo		h
16) MARSUETO NICOLA	h	
17) LUZZI FRANCESCO	h	
18) DI CAGNO Nicola	h	
19) DI GIOIA Pasquale	h	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	h	
21) DI RODI Nicola	h	
22) MARROCCOLI TOMMASO	h	
23) FAZIO Lorenzo	h	
24) FESTINANTE Luigi	h	
25) FITTO Salvatore	h	

	Presenti	Assenti
26) FORTUNATO Loris	h	
27) GODELLI Silvia	h	
28) IAFRATE Zenone	h	
29) LIA Cesare	h	
30) MARIELLA Vito		h
31) MARINELLI Fernando	h	
32) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
33) MARZO Corradino	h	
34) MASSAFRA Isabella	h	
35) MASTRANGELO Giovanni	h	
36) MONFREDI Angelo	h	
37) OCCHIOFINO Nicola	h	
38) PAOLUCCI Roberto	h	
39) PICCIGALLO Benito	h	
40) PIZZICOLI Michele		h
41) PUGLIESE Girolamo	h	
42) RIZZO Marcello	h	
43) ROSSI Angelo		h
44) SAPONARO Francesco	h	
45) SILVESTRI Francesco	h	
46) SIMONE Mauro	h	
47) STRAZZERI Marcello		h
48) TARRICONE Luigi	h	
49) TEDESCO Alberto	h	
50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa la
Assemblea che novantanovesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è
il disegno di legge "Modifica della Legge regionale 20 dicembre 1973,
n. 27 concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo".

Dà la parola al relatore, cons. Di Gioia, Presidente della II Com
missione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazio
ne della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte
l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo
complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli ar
ticoli,
- A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge " Modifica della Legge regiona
le 20 dicembre 1973, n. 27 concernente norme sul referendum abrogativo
e consultivo", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facen
te parte integrante.

Il cons. Di Gioia chiede che il provvedimento venga dichiarato ur
gente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127
della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti,
la richiesta è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

f.to (Silvana Vernola)

Legge regionale

"Modifica della regionale 20 dicembre 1973, n.27 concernente norme sul referendum abrogativo e consultivo"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Al I comma dell'art. 9 della L.R. 20 dicembre 1973, n.27, così come sostituito dall'art.1^{della}7/L.R. 25 febbraio 1981, n. 20, dopo l'espressione "... novantesimo giorno successivo alla data ..." è aggiunto "di esecutività".

Il secondo comma dell'art. 9 della L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 è così modificato:

"I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte l'anno rispettivamente nei periodi dal 1 marzo al 30 giugno e dal 1 settembre al 31 ottobre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare agli effetti del termine previsto dalla seconda parte del comma precedente. I referendum abrogativi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura."

(approvato all'unanimità)

Art. 2

L'art. 21 della L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 è così sostituito:

" Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Il Consiglio regionale, prima di procedere all'esame di ogni progetto di legge di cui al comma precedente, delibera la effettuazione del referendum consultivo previa acquisizione degli accertamenti richiesti in via preliminare alla competente Commissione consiliare.

La deliberazione del Consiglio deve precisare esattamente il quesito da sottoporre a referendum e indicare le popolazioni interessate da chiamare a consultazione.

Per popolazioni interessate si intendono:

Istituzione di nuovi comuni

- a) nel caso di istituzione di nuovi comuni: gli elettori/della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo;
- b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati;

Mutamento di circoscrizione comunale

- c) nel caso di incorporazione di un comune in un altro contermini: gli elettori del comune da incorporare;
- d) nel caso di distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad un comune contermini: gli elettori del territorio da distaccare;

e) nel caso di ampliamento del territorio di un comune al quale viene incorporata parte del territorio contermini di un altro comune: gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento ovvero gli elettori del comune da spogliare qualora sul territorio da trasferire non insistano elettori;

f) nel caso di permuta di territorio fra due o più comuni contermini, quando manca l'accordo dei comuni interessati: gli elettori dei territori oggetto di permuta;

Mutamenti di denominazione comunale

g) nel caso di mutamento di denominazione comunale: gli elettori del comune interessato."

(approvato all'unanimità)

Art. 3

L'art. 22 della L.R. 20 dicembre 1973, n. 27 è così sostituito:

"Il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale.

La data di effettuazione è fissata a norma del comma primo e del comma secondo del precedente art. 9, così come essi risultano rispettivamente sostituiti e modificati dalle LL.RR. n.20 del 25 febbraio 1981 e n. 40 del 2 dicembre 1974.

Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli artt. 10, 11 e 12 della presente legge.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

I referendum consultivi non possono aver luogo nell'an
no solare di cessazione della legislatura.

Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla
votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applica-
bili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570 e successive modificazioni.

Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente
te, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla
Giunta regionale. In esse è formulato il quesito da sotto-
porre alla consultazione popolare mutuandolo integralmente
dalla deliberazione del Consiglio regionale. L'elettore vota
tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui pre
scelta o, comunque, sullo spazio in cui essa è contenuta.

(approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
f.to (Silvana Vernola)